

## 12.8 RIMBORSI DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE

Il 1° comma dell'art. 52 delle I.S.T., in vigore dal 14 ottobre 2007, stabilisce che le somme erroneamente versate sui conti correnti postali delle Tesorerie e per le quali non siano stati emessi i relativi documenti di entrata, sono restituite al versante previa autorizzazione della competente Ragioneria Territoriale. Il 2° comma dello stesso articolo precisa che, a seconda della richiesta del creditore, la restituzione può avvenire mediante emissione di vaglia cambiario non trasferibile a favore del versante, ovvero con accredito in c/c bancario e postale. Il successivo art. 56, u.c., precisa che per la restituzione di somme erroneamente versate con bonifici bancari e postali si applicano le disposizioni di cui all'art. 52. Le disposizioni innanzi richiamate altro non specificano in ordine agli adempimenti operativi da tenere conto a cura della Ragioneria Territoriale in occasione di tali fattispecie. Per quanto riguarda tali errati versamenti, bisogna distinguere se:

1. sono stati correttamente indicati tutti gli elementi necessari per un'esatta imputazione a bilancio dello Stato:
  - a) il versante si rende "immediatamente" conto di aver erroneamente versato in tutto o in parte somme non dovute e fa istanza di rimborso ai sensi dell'art. 52 e/o 56 u.c. Sarebbe opportuno trasmettere tale istanza anche alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato onde evitare che, nelle more dell'autorizzazione al rimborso da parte della Ragioneria Territoriale, venga emessa la relativa quietanza;
  - b) il versante non si accorge dell'erroneo versamento e la Tesoreria Provinciale emette regolare quietanza. Se solo in un secondo momento il versante si avvede dell'errore, la competenza al rimborso è dell'Amministrazione che ha acquisito il versamento o della Ragioneria Territoriale (fino al 28 febbraio 2011 la competenza era della Direzione Territoriale dell'Economia e delle Finanze, soppressa dal 1° marzo 2011) per somme indebitamente versate a Capo X o a Capi diversi dal X se le Amministrazioni competenti non abbiano, nel proprio stato di previsione, apposito capitolo di spesa, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68 e segg. delle I.S.T.;
2. non sono stati indicati tutti gli elementi per l'esatta imputazione e la Tesoreria Provinciale non è in grado di poter rilasciare quietanza per l'impossibilità a finalizzare il versamento: per questa fattispecie la Tesoreria Provinciale, ove possibile, comunica al versante le criticità e gli chiede chiarimenti, gli fa anche presente che se il versamento non è dovuto deve proporre istanza di rimborso alla Ragioneria Territoriale. Se il versante non trasmette tale istanza ovvero la fa pervenire trascorsi due mesi dal momento in cui è stato effettuato il versamento in c/c postale di Tesoreria ovvero il bonifico bancario o postale, la Banca d'Italia costituisce un deposito provvisorio ai sensi dell'art. 173 delle I.S.T.

Il Secondo Libro "DELLE ENTRATE" delle Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro, approvato con D.M. 10/07/1969, entrato in vigore il 1° ottobre 1969, al 3° comma dell'art. 254 disponeva che, una volta accertato che il versamento in tutto o in parte non era dovuto, la Direzione Provinciale del Tesoro (D.P.T.) e, in alcuni casi, la Ragioneria Provinciale dello Stato e la Camera di Commercio, autorizzavano la Tesoreria a disporre il rimborso delle somme.

La Tesoreria, a sua volta, in base alla predetta autorizzazione, emetteva, per l'importo erroneamente versato, al netto delle spese postali, vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia da spedire all'indirizzo del versante, previa annotazione dei relativi estremi sulla distinta di versamento o sulla lettera della D.P.T..

L'art. 394 delle "vecchie" I.G.S.T. indicava anche la documentazione necessaria per il rimborso:

- ✓ motivata istanza su carta bollata da produrre all'Amministrazione "creditrice" ovvero alla Ragioneria Territoriale, a seconda del tipo di somme indebitamente versate;
- ✓ allegare la quietanza originale comprovante l'avvenuto versamento della somma di cui si chiede il rimborso;
- ✓ nulla osta al rimborso da parte dell'Ufficio che ha disposto il versamento;
- ✓ certificazioni per attestare la rappresentanza legale, ove necessario.

Le nuove I.S.T., invece, nulla specificano in merito. Tornando, quindi, al caso in esame, si ritiene che sarebbe opportuno specificare:

- a) se l'istanza va formalizzata in conformità, ad esempio, alle prescrizioni di cui all'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (modalità di invio e sottoscrizione delle istanze);
- b) se necessario allegare l'originale o la copia della ricevuta del bollettino di versamento in c/c postale, ovvero della ricevuta del bonifico bancario o postale;
- c) se va applicata l'imposta di bollo. Il suddetto articolo 394 precisava altresì che le istanze di rimborso delle somme erroneamente accreditate andavano presentate su carta bollata (non più in uso dal 1° gennaio 2007; ora, se dovuta, con apposizione della marca da bollo da euro 16,00). Il vigente art. 52 delle I.S.T., come appena indicato, nulla dispone in proposito. Probabilmente, i provvedimenti legislativi che hanno fortemente inciso nella semplificazione dei rapporti documentali tra i privati e la pubblica amministrazione hanno influito anche sulla ratio della normativa sull'imposta di bollo, con la conseguenza di averne ridotto in maniera sensibile il campo di applicazione. Comunque, non si può non tener conto della norma tributaria in merito che fissa le fattispecie degli atti soggetti all'imposta e il carattere tassativo dei documenti in esenzione, di cui all'allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni. Nel caso in argomento, l'eventuale imposta di bollo potrebbe essere dovuta ai sensi di quanto indicato nella parte prima della tariffa: "atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine". Invero, dall'attenta analisi della parte prima della Tariffa – art. 3, tutt'ora in vigore, si evince che sono indicati tra gli atti soggetti all'imposta, le istanze dirette agli Uffici e agli organi dell'Amministrazione dello Stato tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo, tra cui rientrerebbero appunto le domande di rimborso in parola;
- d) visto che in alcuni casi la richiesta può dare seguito ad una restituzione di somme di danaro anche rilevanti, se darne comunicazione all'Amministrazione creditrice che per l'errato versamento non ha incamerato quanto ad essa dovuto anche per evitare al versante di incorrere in eventuali sanzioni per mancato o tardivo versamento;
- e) eventuale certificazione per attestare la rappresentanza legale.

Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 settembre 2015: "Individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e definizione dei relativi compiti", ha rideterminato i compiti delle medesime, assegnando alle sedi presso i capoluoghi di regione determinate funzioni, tra cui, i rimborsi di somme versate al capo X ed altri, includendovi i rimborsi di somme depositate in più per oblazione per condono edilizio, ai sensi della legge 24/11/2003, n. 326.

### **Normativa di riferimento**

- IGST - D.M. 10 luglio 1969, art. 269;
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 38;
- I.S.T. D.M. 29 maggio 2007, art. 52, art. 56, 5° comma;
- D.M. 3 settembre 2015;
- Circ. RGS n. 3 del 18/02/2016.